

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3649}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 marzo 1975 (Stampato n. 1367)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(PIERACCINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(TOGNI)

Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali
di carattere locale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 marzo 1975*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le Isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sarà affidato dal 1° gen-

naio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione per azioni del Gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.

Le società che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario delle società di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso.

Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la società Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro della marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilità del personale e la fungibilità dei mezzi navali.

Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le Regioni territorialmente interessate, il cui parere dovrà essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro della marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.

ART. 2.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1.

La concessione delle sovvenzioni e l'esercizio delle linee sono regolati, oltre che dalla presente legge, da convenzioni stipulate fra il Ministro della marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale.

Le convenzioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.

Le convenzioni, che durano 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1976, prevedono gli obblighi delle società di navigazione a carattere regionale ed ogni altra norma ritenuta necessaria per il regolare svolgimento del servizio.

ART. 3.

Le linee marittime di collegamento con le isole di cui al precedente articolo 1 sono stabilite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni. Il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, nonché quelle dei servizi postali e commerciali, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola.

In caso di possibilità di più scali in una stessa isola, uno solo di essi, di massima, deve essere compreso negli itinerari delle predette linee.

ART. 4.

Le sovvenzioni sono soggette a revisione annuale, con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

In occasione della suddetta revisione, quando per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessità di migliorare il servizio, il Ministro della marina mercantile, di propria iniziativa o su richiesta delle Regioni territorialmente interessate, può stipulare convenzioni aggiuntive da approvarsi con le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

ART. 5.

La composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale delle società di navigazione a carattere regionale sono stabilite negli atti costitutivi delle Società stesse; i componenti dei predetti organi debbono essere cittadini italiani.

Ciascuna regione designa, con deliberazione di giunta da adottarsi entro 30 giorni dalla richiesta della società Tirrenia di navigazione per azioni, un rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione della società di navigazione che gestisce le linee di collegamento con le isole rientranti nel territorio della regione medesima. La mancata designazione entro il termine stabilito comporta la rinuncia da parte della Regione all'esercizio del relativo diritto.

Fanno parte del collegio sindacale, su designazione dei rispettivi Ministeri:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, e un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) in qualità di membri supplenti: un funzionario del Ministero del tesoro e un funzionario del Ministero della marina mercantile.

ART. 6.

Le società di navigazione a carattere regionale sono tenute a rilevare il naviglio che il Ministero della marina mercantile reputa necessario per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, appartenente alle società che gestiscono i servizi marittimi postali e commerciali sovvenzionati di carattere locale, in base alle convenzioni stipulate in applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 826.

Il prezzo del rilievo è determinato da un collegio peritale, con funzione di arbitro inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate e il quinto, in mancanza di accordo tra le parti, dal presidente del tribunale di Roma.

ART. 7.

Le società di navigazione a carattere regionale sono tenute ad assumere il personale, iscritto nei ruoli organici del personale amministrativo e navigante o comunque in servizio al 31 dicembre 1974, dipendente dalle società che attualmente gestiscono i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale.

Allo scopo di garantire all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento dei contributi dovuti da queste ultime società, il Ministero della marina mercantile, prima di procedere alla liquidazione degli acconti e dei saldi delle sovvenzioni relative all'anno 1975, dovrà accertare l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

ART. 8.

Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le Società

« Linee marittime dell'Adriatico » e « Alto Adriatico » per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei Settori « E » (Medio Adriatico) ed « F » (Alto Adriatico) cesseranno di avere efficacia con decorrenza 31 dicembre 1977, analogamente a quanto stabilito dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684, per i servizi passeggeri internazionali.

Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1977 nonché lo stralcio delle stesse al termine di tale periodo, verranno applicate per quanto possibile le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

ART. 9.

Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza ed il controllo affinché i servizi siano svolti in conformità della disciplina stabilita nella presente legge e nelle convenzioni.

Alle spese necessarie per l'espletamento del predetto compito di vigilanza e di controllo si fa fronte mediante ritenuta del 2 per mille sulle sovvenzioni, da farsi affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessità, con decreto del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

ART. 10.

Fermo restando il disposto dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono soggetti alle tasse fisse, di registro ed ipotecaria, di lire diecimila:

a) tutte le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge;

b) gli atti posti in essere dalle società indicate nel precedente articolo 1, primo comma, e dalla Società finanziaria marittima (Finmare), riguardanti costruzioni, compravendite, permutate, conferimenti e trasferimenti di navi, noleggi, aperture di credito e finanziamenti, comprese le garanzie e gli aumenti di capitale.

Alle società di cui al precedente articolo 1, primo comma, si applicano le disposizioni

previste negli articoli 2, primo e secondo comma, e 15 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

ART. 11.

Il decreto di approvazione delle convenzioni, insieme col testo delle convenzioni medesime, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1976, con gli stanziamenti del capitolo 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile e per gli anni successivi con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio.